

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 770/09 R.L., vertente

TRA

A, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato in Udine presso il suo studio per mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

E

Consorzio B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. per mandato a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

NONCHÉ

Fondazione ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. per mandato in calce all'atto di chiamata in causa

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: “trattamento pensionistico consortile”

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente: “accertata e dichiara l'illegittimità e l'erroneità del

ricalcolo della pensione consortile così come operato a far data dal luglio del 2008, nonché l'erroneità ed illegittimità delle trattenute operate sulla pensione del sig. A ad opera del Consorzio a far data dall'agosto 2008, condannarsi lo stesso a restituire al ricorrente le somme indebitamente trattenute maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria da di del dovuto al saldo, affermando altresì l'obbligo del resistente di pagare la pensione consortile nella misura determinata al momento della cassazione del rapporto di lavoro; con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.”

Per la resistente: “respingersi tutte le domande svolte dal ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti; in via riconvenzionale condannarsi il sig. A a corrispondere al Consorzio la somma di euro 10.361,60 ovvero quella maggiore o minore risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per i titoli esposti in premessa detratti gli importi trattenuti e trattenendi dal Consorzio sul trattamento di pensione a titolo di garanzia del suddetto credito da indicarsi con precisione in corso di causa; in via subordinata... condannare ENPAIA a manlevare e tenere indenne il resistente di tutto quanto lo stesso fosse tenuto a pagare al ricorrente e comunque da ogni pretesa dello stesso; con vittoria di spese ed onorari.”

Per la terza chiamata: “rigettare in quanto totalmente destituite di fondamento sia in fatto che in diritto le domande proposte dal sig. A con il ricorso introduttivo del giudizio; in subordine... rigettare in quanto inammissibile e insuscettibile di accoglimento la domanda di manleva e garanzia; con vittoria di spese competenze onorari del giudizio.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28/7/2009, ritualmente notificato, A premetteva di

aver lavorato alle dipendenze del Consorzio B e di essere stato collocato in disponibilità per soppressione del posto in pianta organica; che, avendo optato per la corresponsione della pensione consortile in luogo del trattamento di fine rapporto, sulla base dei conteggi redatti dalla Fondazione ENPAIA ai sensi dell'art. 131 comma 11 del C.C.N.L. 1990-1993 gli era stata riconosciuta una pensione lorda di euro 1.834,94 sino a tutto il luglio del 2008; che dopo tale data l'importo era stato invece ridotto ad euro 1.673,04 in applicazione del dato letterale dell'art. 131 comma 11 cit., secondo il quale il calcolo dell'anzianità convenzionale doveva essere effettuato sulla base della differenza tra l'età anagrafica al momento della cessazione del rapporto ed i 60 anni, mentre la differenza calcolata prendeva come riferimento l'età anagrafica ed i 65 anni; che l'ENPAIA aveva richiesto al Consorzio B la restituzione della differenza in più erroneamente erogata (euro 10.361,60) e questi aveva iniziato ad effettuare delle ritenute a suo carico.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi l'illegittimità del ricalcolo della pensione consortile e delle trattenute e la restituzione delle stesse, esponendo che il riferimento ai 60 anni contenuto nell'art. 131 CCNL cit. andava in realtà letto come riferito al raggiungimento della età necessaria a conseguire la pensione INPS, nelle more aumentata a 65 anni, con conseguente adeguamento interpretativo della norma, che si imponeva anche per analogia, dal momento che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento del fondo di accantonamento, i trattamenti di quiescenza andavano liquidati *“in virtù della disciplina legislativa e collettiva in vigore al momento della cessazione dei relativi rapporti di lavoro”* e che il CCNL 17.4.2002, nel prevedere le cause di automatica cessazione dal servizio, stabiliva che il

rapporto lavorativo si risolveva dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65mo anno di età.

Il Consorzio B si costituiva resistendo alle domande del ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale la condanna del medesimo a restituire la differenza indebitamente liquidata dal 1.1.2004 al 31.7.2008, detratti gli importi oggetto di trattenuta; chiamava inoltre in causa l'ENPAIA per essere manlevato in ipotesi di soccombenza.

La Fondazione ENPAIA si costituiva e a sua volta chiedeva la reiezione delle domande del ricorrente e di quella di manleva proposta dal Consorzio. Radicati il contraddittorio, in esito all'odierna discussione veniva successivamente emessa, sulle epigrafate conclusioni e sulla scorta delle seguenti considerazioni, la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

Il ricorrente ha optato, all'atto della soppressione del posto di lavoro, per la fruizione del trattamento pensionistico previsto dalla contrattazione collettiva in luogo del trattamento di fine rapporto; detta facoltà gli era consentita in virtù del rinvio, operato - al pari di quelli anteriori - dal CCNL vigente al momento della cessazione del rapporto, al testo contenuto nell'art. 131 del C.C.N.L. 1990 - 1993, ai sensi del quale (comma 6) *“al dipendente che cessi dal rapporto per soppressione del posto di ruolo e che tra l'anzianità di servizio effettiva e quella convenzionale di cui ai successivi commi raggiunga almeno venti anni di anzianità di servizio, viene corrisposto un trattamento annuo di pensione pari a tanti trentacinquesimi dei 9/10 della retribuzione mensile... goduta al momento del collocamento in disponibilità, moltiplicata per quattordici, quanti sono*

gli anni di anzianità di servizio, effettiva e convenzionale, conseguita dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto, con il massimo di trentacinque trentacinquesimi". In merito al calcolo dell'anzianità convenzionale, il successivo comma 11 in particolare disponeva: "Agli effetti del raggiungimento del diritto a pensione e dell'anzianità utile, in base alla quale calcolare i trentacinquesimi o i trentesimi dei nove decimi dell'importo dell'ultima retribuzione (...), al dipendente che cessa dal rapporto per soppressione del posto di ruolo viene riconosciuta un'anzianità convenzionale rispettivamente pari ad un mezzo od un quarto della differenza tra 60 anni e l'età del dipendente al momento della cessazione del rapporto a seconda che il dipendente medesimo abbia un'anzianità di servizio effettivo superiore o meno a 10 anni".

Le parti sociali avevano dunque effettuato, in ordine alle modalità di determinazione del trattamento di quiescenza, un rinvio alla disciplina collettiva anteriore, operando con ciò una formale novazione della fonte negoziale, con sostanziale recepimento, nella fonte novata, del medesimo testo contenuto in quella richiamata.

Alla stregua di tali premesse, non è pertanto rilevante, al fine della decisione, stabilire quale fosse l'intenzione delle parti contraenti al momento della redazione del testo originario, ma bensì in che termini debba essere ricostruita la volontà delle parti sociali che detto testo hanno richiamato.

In effetti, essendo la fonte - sia nel caso della disposizione richiamante, che in quello della richiamata - rappresentata da contratti collettivi di diritto comune, a loro volta costituenti manifestazione di autonomia negoziale

delle parti, anche nella individuazione degli effetti del rinvio dovrà necessariamente aversi riguardo ai principi relativi alle fonti contrattuali.

In conformità a tale assunto deve pertanto di regola escludersi che delle vicende normative sopravvenute al perfezionamento di un accordo negoziale - nel cui ambito rientrano quelle relative alla modificazione dell'età pensionabile – possano automaticamente riverberarsi sul contenuto dell'accordo medesimo, salvo il caso in cui un simile automatismo non sia stato invece espressamente oggetto di previsione e volizione delle parti, o non sia altrimenti desumibile alla stregua della comune intenzione dei contraenti, da determinarsi secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.

Orbene, nella fattispecie è incontrovertibile l'assenza di una espressa disposizione volta ad agganciare il contenuto delle previsioni contrattuali ai mutamenti normativi sopravvenuti, ed oltre a ciò deve escludersi anche la possibilità di ricavare detta volontà in via interpretativa.

La disposizione richiamante (art. 151 CCNL 17.4.2002), infatti, pur dettata in epoca ampiamente successiva rispetto agli intervenuti mutamenti dell'età pensionabile, si limita ad un chiaro ed espresso riferimento al mantenimento degli *“istituti concernenti la cessazione del rapporto”* e dei *“relativi trattamenti di quiescenza già in atto per il rapporto di ruolo ai sensi del CCNL 3.8.1990”*, di tal che, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione dei contraenti non potrà che essere individuata in conformità al senso letterale delle espressioni utilizzate, con conseguente esclusione della possibilità di ricorrere a criteri interpretativi secondari.

Del resto, anche rispetto ad un altro ordine motivi deve escludersi la possibilità di una interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

La previsione contenuta nel richiamato comma 11 dell'art. 131 C.C.N.L. 1990-1993 risulta infatti rivolta a disciplinare le modalità del calcolo dell'anzianità convenzionale nell'ambito della speciale ipotesi della risoluzione anticipata del rapporto per soppressione del posto di ruolo, nel mentre, nell'ambito delle altre ipotesi disciplinate dal CCNL 17.4.2002, il riferimento all'anzianità pensionabile di 65 anni, ha il diverso fine di individuare il momento di automatica cessazione del rapporto lavorativo.

Nel primo caso, si tratta quindi di regolamentare gli effetti, sul piano dei trattamenti consorziali, conseguenti alla cessazione anticipata del rapporto lavorativo, nell'altro di stabilire, in generale, quando detto rapporto debba trovare automatica cessazione.

Il carattere di specialità della disciplina richiamata e la sua diversità di "ratio" rispetto alle altre disposizioni contrattuali sono pertanto di ostacolo alla possibilità di ravvisare un ambito interpretativo comune.

Ne discende che, al fine della determinazione del trattamento pensionistico consortile spettante in caso di soppressione del posto di ruolo, optata dal ricorrente quale alternativa di maggior favore rispetto al trattamento di fine rapporto, dovrà aversi necessariamente riguardo alle espresse disposizioni contenute nel testo originario dalla fonte collettiva richiamata, alla cui stregua va riconosciuta al dipendente *"un'anzianità convenzionale pari ad un mezzo od un quarto della differenza tra 60 anni e l'età anagrafica... al momento della cessazione del rapporto, a seconda che l'anzianità di servizio effettivo sia superiore o meno a 10 anni"*.

Stante il carattere di indebito oggettivo delle erogazioni effettuate nel periodo iniziale - il cui importo ammonta, in linea capitale, alla somma

incontroverta di euro 10.361,60 - deve conseguentemente ritenersi ammesso, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo recupero, detratti gli importi che hanno già formato oggetto di ritenuta; in considerazione della natura retributiva dell'emolumento, malgrado la sua formale denominazione, l'importo andrà, secondo quanto richiesto, aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Resta conseguentemente superata la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata.

Per quanto attiene al regolamento delle spese, attesa la peculiarità della controversia, appaiono comunque sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare le stesse integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente alla restituzione in favore del resistente Consorzio dell'importo di euro 10.361,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, detratti gli importi già oggetto di ritenuta;
- 3) Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Udine, lì 14 giugno 2011

IL GIUDICE